



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore,

#### VISTI

i questionari dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Casazza** sui rendiconti degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché i relativi allegati;

#### CONSIDERATO CHE

1. da un lato, la cassa vincolata non risulta movimentata per alcuno degli esercizi oggetto di istruttoria e, dall'altro, l'Organo di Revisione riconosce che: *"l'Ente non ha mai utilizzato la cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 Tuel"*<sup>1</sup>;
2. la percentuale di riscossione delle entrate in conto residui risulta non elevata, attestandosi al 57,41%. Si riscontrano, in particolare, criticità nella riscossione delle tipologie 101 (imposte tasse e proventi assimilati al 9,54%) e 200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti al 2,80%). Sul punto l'Ente, riconosciuta la criticità, rimarca la scelta di provvedere alla totale svalutazione a FCDE delle poste di incerta esazione;
3. nelle scritture contabili sono presenti residui attivi provenienti da esercizi precedenti<sup>2</sup>, anche risalenti<sup>3</sup>;
4. l'attività di recupero dell'evasione tributaria dimostra percentuali di riscossione non elevate<sup>4</sup>;
5. in presenza del risultato negativo di esercizio di - **45.938,00** euro registrato nel 2021 dalla partecipata indiretta Esco Comuni S.r.l.<sup>5</sup>, rinviata a nuovo come da verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 8.4.2022., l'Ente ha omesso i dovuti accantonamenti a fondo perdite società partecipate, rilevando che *"Il Comune di Casazza non detiene direttamente nessuna azione della Esco Comuni S.r.l. (omissis) Tale partecipazione risulta pertanto di poca rilevanza per il Comune (in pratica lo 0,17%) sia per*

---

<sup>1</sup> Cfr. pagina 15 della relazione dell'Organo di Revisione a rendiconto 2022.

<sup>2</sup> Gli attivi per 1.382.080,35 euro, i passivi per 148.392,35 euro.

<sup>3</sup> Il riferimento va, tra gli altri, ai residui attivi di titolo 5 provenienti dagli esercizi 2010 e 2011 e ai residui passivi di titolo 7, provenienti dall'esercizio 1999 e successivi.

<sup>4</sup> In particolare, la percentuale di riscossione a residuo si attesta al solo 9%, come desumibile dai relativi prospetti a pagina 20 della relazione dell'Organo di Revisione a rendiconto 2022.

<sup>5</sup> Quota di partecipazione indiretta del Comune di Casazza tramite la società Val Cavallina Servizi S.r.l., pari allo 0,433% del 40%.

*quanto riguarda le opzioni che il Comune può attuare nei confronti della partecipata sia per quanto riguarda gli eventuali risvolti economici”*

#### **RITENUTO CHE**

- dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2018-2022, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite dalla BDAP, non sono emerse irregolarità che richiedano l'adozione di una specifica pronuncia,

#### **P.Q.M.**

dispone, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e delle attestazioni dell'organo di revisione, la **chiusura** dei questionari sui rendiconti in oggetto e

#### **INVITA**

l'Ente locale:

1. a curare la corretta **costituzione** e **gestione** della **cassa vincolata**, che non risulta movimentata per alcuno degli esercizi oggetto di istruttoria. Sul punto, non può essere condiviso l'assunto dell'Organo di Revisione per cui: *“i fondi dei ristori e dei trasferimenti emergenziali ricevuti dall'Ente sono stati quasi interamente spesi negli anni in cui sono stati ricevuti”*. L'impiego immediato delle entrate riscosse non esime, infatti, l'Ente dalla corretta apposizione dei relativi vincoli al momento dell'incasso. Per tutto quanto precede, la Sezione richiama il Comune alla corretta determinazione della cassa vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle entrate, nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili (cfr. paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) e alla pronta ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi (in particolare i trasferimenti per i ristori dell'emergenza da covid-19 e gli eventuali fondi PNRR);
2. a monitorare attentamente e implementare l'attività di **riscossione in conto residui**, con particolare riguardo alle **entrate di titolo 1 e 3** (quest'ultimo specialmente per la tipologia 200 - *proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*). È necessario migliorare concretamente ed effettivamente la capacità di riscossione in conto residui, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto sulla quantificazione del FCDE. Per altro verso, la situazione finanziaria complessivamente positiva non deve indurre a ritenere che nei confronti dei residui attivi basti attivare la neutralizzazione

prevista dall'FCDE<sup>6</sup>. L'acquisizione di risorse pubbliche in entrata deve, infatti, essere oggetto della massima attenzione in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività<sup>7</sup>. Questo è particolarmente rilevante quando la riscossione è demandata a una **società concessionaria**, nei confronti del cui operato va esercitata **un'attività di continuo monitoraggio**<sup>8</sup>. Nel caso in cui la riscossione risulti insufficiente, anche in presenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'Ente nel fornire le informazioni necessarie al concessionario, occorre dunque che il Comune si adoperi con gli strumenti ritenuti più opportuni per il superamento di tale criticità, ivi inclusa la possibilità di **revoca della concessione o di integrazione** della stessa con la previsione di servizi volti ad assicurare l'efficacia delle procedure di esecuzione coattiva<sup>9</sup>;

3. conseguentemente, a monitorare con attenzione la gestione dei **residui provenienti da esercizi pregressi**, attivando e curando le necessarie procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni finalizzate al loro necessario e sollecito esaurimento;
4. a implementare l'attività di recupero dell'**evasione tributaria**, specialmente in conto residui;
5. non potendo ritenersi condivisibili le motivazioni addotte dall'Organo di Revisione a giustificazione dell'omesso accantonamento a fondo perdite società partecipate, in quanto né la significatività della perdita, né la ridotta entità della partecipazione costituiscono elementi tali da esimere l'Ente locale dalla costituzione del fondo<sup>10</sup>, a **effettuare gli accantonamenti nell'entità e nelle forme previste dall'art. 21 del D. lgs. n. 175/2016**, che prevede l'obbligo di costituzione del fondo ogniqualvolta la società in cui l'Ente locale detiene quote partecipative, dirette o **indirette**, presenti un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato. La tassatività di tale prescrizione, infatti, ha *“una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e*

---

<sup>6</sup> Come fa intendere l'Organo di Revisione quando afferma che: *“Purtroppo il Comune non può fare nulla oltre quanto già attuato in quanto, una volta iscritte correttamente a ruolo le partite non incassate, è in capo all'Agente della riscossione esperire ogni forma prevista dalla legge per riscuotere le somme iscritte a ruolo. L'unica azione prudenziale che il Comune può esperire, dall'anno 2015, per il rispetto degli equilibri di bilancio è quella di accantonare a fondo di dubbia esigibilità la totalità dei tributi non ancora incassati”* cfr. risposta istruttoria prot. CdC 3394 del 15 marzo 2024.

<sup>7</sup> Cfr. delibera 142/2021/PRSE della SRC Emilia-Romagna.

<sup>8</sup> Cfr. delibera 67/2021/PRSP della SRC Lazio.

<sup>9</sup> Sulle possibili conseguenze di un non adeguato monitoraggio nei confronti dell'attività del concessionario, cfr. la sentenza 15/2020 della Sezione giurisdizionale della Liguria.

<sup>10</sup> Cfr. a tal riguardo Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - 5/2022/PRSP.

*che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante*<sup>11</sup>.

**Il Magistrato istruttore**

Maura Carta



Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114332  
e-mail: [lombardia.controllo.bg@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.bg@corteconti.it) |  
pec: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

---

<sup>11</sup> Cfr. Corte dei Conti Basilicata 5/2022/PRSP, sopra richiamata.